



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n° 4 del 9 Luglio 2021

#### **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro l' 8 Luglio 2021, ha adottato le seguenti decisioni :

##### **Collegio composto dai Sigg.ri :**

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Sig. Libero Ambrosio

##### **RECLAMO n° 1 della Società A.P.D. BRANCALEONE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 15.10.2020 (rigetto richiesta punizione sportiva della gara BRANCALEONE – FILOGASO del 27.09.2020 per posizione irregolare del calciatore BARBA Vincenzo)**

#### LA COMMISSIONE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

##### RILEVA

La reclamante impugna la delibera del primo giudice che non ha accolto la richiesta di infliggere al Filogaso la perdita della gara Brancaleone - Filogaso – del 27.9.2020 per posizione irregolare del calciatore Barba Vincenzo.

La reclamante sostiene che ai sensi dell'art. 21 C.G.S. il calciatore Barba, squalificato nel campionato 2019/2020 nel campionato juniores, doveva scontare la squalifica nella nuova categoria d'appartenenza, cioè la prima squadra poiché, essendo nato nel 2002 il suo status è quello di calciatore fuori quota obbligatorio.

Il reclamo non merita accoglimento in quanto con C.U. n° 5 del 15.7.2020 il Comitato Regionale Calabria ha regolamentato i limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età alle gare del Campionato "Regionale Juniores Under 19" statuendo che possono parteciparvi i calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi.

Per tale ragione il calciatore Barba avrebbe dovuto scontare la squalifica nel suo campionato di appartenenza che è rimasto quello Juniores. La posizione del calciatore Barba nella gara in esame era pertanto regolare.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia.

**RECLAMO n° 2 della Società USC PALMESE**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 85 del 15.04.2021 (ammenda € 300,00)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato con un'ammenda di € 300,00 la presenza di circa 50 persone non identificabili ma sicuramente non autorizzate presenti nei settori originariamente destinati al pubblico (curva e gradinata) in spregio della normativa anti-Covid.

Il reclamo presenta - ai sensi dell'art. 76 C.G.S. - innumerevoli profili di inammissibilità in quanto non preannunciato e quindi privo del versamento del contributo di giustizia, depositato fuori termini, e da ultimo privo della documentazione comprovante l'invio a controparte (gara disputata il 10 aprile, sanzione pubblicata il 15 aprile, pec trasmessa il 22 aprile).

Il reclamo è pertanto inammissibile.

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il reclamo;
- dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sul conto della reclamante.

**RECLAMO n° 3 della Società CS LAZZARO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 49 del 29.10.2020 (squalifica calciatore Belluno Giuseppe per TRE GARE effettive)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato il calciatore Belluno Giuseppe con la squalifica per tre giornate di gara per aver colpito con un pugno un avversario.

Sostiene il Lazzaro che il proprio tesserato sia stato vittima di un'aggressione e che non abbia assolutamente colpito l'avversario.

Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso vengono smentite dal rapporto dell'arbitro che fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 61 C.G.S.

Tenuto conto della gravità dei fatti, appare tuttavia conforme a giustizia ridurre la sanzione a due giornate di squalifica per ricondurla ad equità.

P.Q.M.

- in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione della squalifica a due giornate di gara;
- dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sul conto della reclamante.

**RECLAMO n° 4 della Società A.C.D. CITTA' DI AMANTEA 1927**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 15.10.2020 (punizione sportiva della gara Amantea - Acri del 27.09.2020 per posizione irregolare del calciatore Edoardo De Pascale, inibizione Dirigente accompagnatore Maurizio Motolese fino all'11.11.2020)

## LA COMMISSIONE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la reclamante rappresentata dall'Avv. Francesco Antonio Gareri

## RILEVA

La reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la posizione irregolare del calciatore Edoardo De Pascale squalificato per recidività in ammonizioni al momento della disputa della gara Amantea - Acri del 27.09.2020.

La reclamante non nega l'irregolarità della posizione del calciatore ma rappresenta di non aver avuto contezza della squalifica inflitta al calciatore nel precedente campionato 2019/2020 per i disservizi del sito web del Comitato Regionale Calabria.

Ritiene, inoltre, che la partecipazione alla gara del calciatore non abbia influito sul regolare svolgimento della stessa.

Il reclamo non merita accoglimento in quanto non risultano disservizi del citato sito e che comunque temporanei blocchi dello stesso non possono aver impedito la conoscenza del provvedimento sanzionatorio atteso che lo stesso è stato pubblicato il 5 marzo 2020 (C.U. n° 135) e che la gara è stata disputata dopo oltre sei mesi.

Inoltre la sanzione della perdita della gara in caso di calciatore che prenda parte alla stessa in posizione irregolare è espressamente prevista all'art. 10 comma 6 lettera a) C.G.S.

Il ricorso va pertanto rigettato

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi